



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.42

OGGETTO:

Aliquote Imposta Municipale Propria "IMU" - Aggiornamento

L'anno **duemiladodici**, addì **trentuno**, del mese di **ottobre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica **STRAORDINARIA** di **Prima** convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. RESTAGNO Ambrogio Claudio	SINDACO	SÌ
2. DELLACROCE Pietro Paolo	VICE SINDACO	SÌ
3. GALLO Alberto	CONSIGLIERE	SÌ
4. CERATO Fabio	CONSIGLIERE	SÌ
5. GRELLA Giuseppe Michelangelo	CONSIGLIERE	NO
6. MONTU' Stefano	CONSIGLIERE	SÌ
7. SABENA Roberto	CONSIGLIERE	SÌ
8. ABATE Luciano	CONSIGLIERE	SÌ
9. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
10. GEUNA Marco	CONSIGLIERE	SÌ
11. LA GAMBA Armando	CONSIGLIERE	SÌ
12. BESSONE Aldo	CONSIGLIERE	SÌ
13. BERTELLO Ugo	CONSIGLIERE	NO
14. DARO' Antonio	CONSIGLIERE	SÌ
15. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	NO
16. SUINO Francesco	CONSIGLIERE	SÌ
17. AMBROSIO Bernardino	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		14
Totale Assenti:		3

Con l'intervento e l'opera del Signor **Dott. Gianluigi MANZONE**, Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/08/2000 n. 267. Il signor **RESTAGNO Ambrogio Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l'Assessore Cerato;

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/4/2012 con la quale erano state determinate nella misura base le aliquote base previste dalla normativa;

Considerato il quadro normativo dell'IMU che dispone una compartecipazione dello Stato al gettito IMU riservandone allo stesso parte degli introiti con conseguente diminuzione delle entrate al Comune ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai

trasferimenti statali ed alle risorse assegnate, che hanno determinato una limitata capacità di spesa dei Comuni;

Dato atto che occorre rispettare le esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi;

Atteso che si rende necessario procedere alla rimodulazione delle aliquote già deliberate con la citata deliberazione C.C. n. 16/2012;

Richiamato l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Richiamati gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Richiamato il D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/6/2012;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 02/8/2012 con cui è stato prorogato in ultimo tale termine per l'anno 2012, al 31 ottobre 2012;

Richiamato altresì l'art. 9, c. 3, lett. a) del D.L. 10/10/2012 n. 174 con cui è stato prorogato il termine per l'approvazione o la modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria nonché delle relative tariffe al 31/10/2012;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamata la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/4/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

Uditi i seguenti interventi:

Il Consigliere Suino condivide quanto espresso dal relatore ed aggiunge: “Capisco che i Comuni devono applicare l'IMU, con aliquote in più o in meno.

Praticamente i Sindaci devono fare gli esattori per conto del Governo.

Certamente questa non è l'IMU voluta dal precedente Governo; intanto non contemplava la prima casa, né le pertinenze agricole. Poi la tassa sulla seconda casa veniva lasciata ai Comuni, mentre ora tutte queste tasse vanno ai Comuni solo in parte.

Sarei ancora propenso ad accettare questo tributo se il ricavato restasse tutto ai Comuni, visto che siamo in difficoltà.

Questa non è l'autonomia fiscale che abbiamo voluto.

Questa è una rapina di Stato, complice i poteri forti nostrani e d'Europa.

Se vogliamo cercare di salvarci non ci resta che lasciare Roma al suo destino: ovvero con l'autodeterminazione.

Pertanto voterò contro questa "rapina" di Stato, e preciso che non è un voto contro questa Amministrazione, ben sapendo che le Amministrazioni comunali devono applicare quanto deciso dal Governo dei prof. E, purtroppo votato da destra e sinistra.”;

Il Consigliere Marchisone si dice perplesso in merito a quanto riferito dall'Assessore con riferimento all'ultima frase relativa a chi va attribuito il debito pubblico. Ricorda di aver letto un documento dell'economista Giannini, il quale sostiene che il debito pubblico sia raddoppiato dal 1993 ed è, quindi, soprattutto frutto della 2° Repubblica. Per questo motivo non è d'accordo per quanto relazionato su questo punto, vale a dire a chi si deve attribuire il debito pubblico

Poiché non ci sono altri interventi il Sindaco – Presidente pone ai voti l'argomento;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti n. 14, votanti n. 12, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (Suino), astenuti n. 2 (Darò, Ambrosio),

DELIBERA

1. Di aggiornare le tariffe IMU determinate con deliberazione C.C. n. 16 del 19/04/2012, per le motivazioni espresse in premessa;
2. Di determinare pertanto, in rettifica alla citata deliberazione, per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	8,60
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.....	8,60
6	Immobili locati	8,60

3. Di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€. 200,00
2	Ulteriore detrazione per ogni figlio che vive in famiglia di età inferiore a 26 anni	€. 50,00

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Successivamente, la Giunta Comunale, su proposta del Presidente, con la seguente votazione, per l'urgenza di provvedere, non appena pubblicato il presente atto, a darne attuazione,

Presenti n. 14, votanti n. 13, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 1 (Suino), astenuti: zero.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, Dlgs. n. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to: (RESTAGNO Ambrogio Claudio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dott. Gianluigi MANZONE)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n. 267,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 07-nov-2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.I)

Vigone, li 07-nov-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (Dott. Gianluigi MANZONE)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n. 267,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.III)

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 07-nov-2012

Vigone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dott. Gianluigi MANZONE)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 07-nov-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluigi MANZONE